



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE URBANISTICA E SOSTENIBILITA'

SETTORE VAS E VINCA

**Responsabile di settore Enrico VIGNAROLI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 25823 del 11-12-2023

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

**Numero adozione: 3443 - Data adozione: 20/02/2024**

Oggetto: VINCA - L.R 30/2015, art. 87; L.R 10/2010, art. 73 ter - Valutazione di Incidenza del Piano Strutturale Intercomunale: Variante Generale al vigente Piano Strutturale d'Area.  
Proponenti: Comuni di Piombino e Campiglia Marittima. ZSC- Monte Calvi di Campiglia (IT5160008), ZSC - Promontorio di Piombino e Monte Massoncello (IT5160009), ZSC/ZPS - Padule Orti - Bottagone (IT5160010) e SIR - Bandite di Follonica (IT51A0102).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 40 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 21/02/2024

Numero interno di proposta: 2024AD003966

## IL DIRIGENTE

Visto il decreto dirigenziale n. 25823 del 11/12/2023 del Direttore della Direzione Urbanistica e Sostenibilità, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile *ad interim* del Settore “VAS e VIncA”;

Dato atto che il responsabile del procedimento oggetto del presente atto è la responsabile della posizione di elevata qualificazione denominata “*Gestione patrimonio naturalistico ambientale - Presidio zonale di Firenze, Prato e Pistoia – collegamento con la pianificazione urbanistica*”, individuata, con ordine dei servizio del sottoscritto n. 4 del 24/01/2024, quale responsabile del procedimento per i Piani/Programmi che interessano il territorio regionale, con la collaborazione istruttoria del responsabile della posizione di elevata qualificazione denominata “*Gestione patrimonio naturalistico ambientale - Presidio zonale di Pisa e Livorno*”, individuato con il medesimo ordine dei servizio;

Richiamati:

- 1) le Dir. C.E. n. 43 del 1992 e n. 147 del 2009;
- 2) il D.P.R. n. 357/97;
- 3) il D.M. del 17 Ottobre 2007 e il D.M. 24/05/2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- 4) la Legge Regionale Toscana n. 30/15 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale” ed in particolare l'art. 88;
- 5) la D.C.R. n. 37/15 di approvazione dell'integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.), con valenza di Piano Paesaggistico;
- 6) le Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (GURI n. 303/2019);

Viste le delibere della Giunta Regionale Toscana n.644/2004, n.454/2008, n.1006/2014, n.1223/2015 e n.505/2018;

Vista la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1346 del 29/12/2015, relativa allo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza ambientale e di nulla osta, nonché la delibera della Giunta Regionale n. 13/2022, così come integrata dalla delibera n. 866/2022, che sono state adottate per adeguare le modalità procedurali e la modulistica per la presentazione delle istanze di V.Inc.A. alle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza ambientale;

Vista la richiesta assunta al protocollo della Regione con n. 190785 del 30/04/2021, presentata dal Comune di Campiglia Marittima tesa al rilascio del provvedimento di valutazione di incidenza riguardante il “Piano Strutturale Intercomunale: Variante Generale al vigente Piano Strutturale d'Area dei Comuni di Piombino e Campiglia Marittima. Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza. Comunicazione ai sensi art. 25 comma 3 L.R. 10/2010 e s.m.i. (Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 27 del 26/03/2021 (Campiglia Marittima) e DCC n. 31 del 09/04/2021(Comune di Piombino)”;

Viste le integrazioni documentali trasmesse dall'Ufficio di Piano dei Comuni di Campiglia Marittima e Piombino con nota assunta al protocollo della Regione n. 0399180 del 19/10/2022, a seguito della richiesta di ulteriori approfondimenti tecnici espressa dal Settore “Tutela della natura e del mare”, cui al prot. RT n. 0332932 del 20/08/2021;

Viste le ulteriori integrazioni trasmesse dal Comune di Campiglia Marittima con nota assunta al protocollo della Regione n. 0018196 del 12/01/2024;

Dato atto che il territorio dei Comuni di Campiglia Marittima e Piombino presenta importanti valori naturalistici ed ecosistemici, a seguito dei quali è stato costituito il sistema dei parchi e delle aree protette della

Val di Cornia e sono stati istituiti i seguenti siti della Rete Natura 2000, appartenenti al sistema regionale della biodiversità, di cui all'art. 5 della L.R. 30/2015:

- la ZSC - IT5160008 *Monte Calvi di Campiglia* (Comune di Campiglia Marittima);
- la ZSC - IT5160009 *Promontorio di Piombino e Monte Massoncello* (Comune di Piombino);
- la ZSC/ZPS - IT5160010 *Padule Orti – Bottagone* (Comune di Piombino) che si sovrappone in parte all'area Ramsar e alla Riserva Naturale regionale *Padule Orti Bottagone* e relativa area contigua;
- il Sito di Interesse Regionale (SIR) - IT51A0102 *Bandite di Follonica* (Comuni di Piombino e Campiglia), quasi interamente ricompreso nel *Parco interprovinciale di Montioni* e relativa area contigua (versante livornese);

Rilevato che il territorio interessato dalla Variante Generale al vigente Piano Strutturale d'Area in oggetto ricomprende tra l'altro le seguenti Aree protette:

- RN Padule Orti Bottagone, istituita con Delibere del Consiglio Provinciale di Livorno n. 722 del 01/04/1998 e n. 60 del 11/03/2005, e disciplinata dal Regolamento della Riserva approvato con D.C.P. n. 41 del 26/03/2008;
- Parco Interprovinciale di Montioni, istituito con Delibere del Consiglio Provinciale di Livorno n. 722 del 01/04/98 e n.938 del 19/02/1999;
- Anpil La Sterpaia;
- Anpil Baratti-Populonia.

Visto lo “Studio di Incidenza”, comprensivo delle relative integrazioni, che esamina le previsioni del P.S.I. (analisi dei dimensionamenti) e le relative criticità, indicando alcune azioni di mitigazione delle azioni del Piano;

Considerato che alcune previsioni indicate nel Piano riguardano adeguamenti infrastrutturali (stradali e ferroviari), oltre a nuove strutture turistico-ricettive (Cop.C2 a nord dell'abitato di Campiglia Marittima; Cop.P1.1 nei pressi dell'ANPIL la Sterpaia), ampliamenti di aree produttive e artigianali (Cop. C3.1 e C3.2), riconversione di aree agricole a fini turistici e ricettivi (località Fabbriciane - Torre Nova), riconversione di strutture quali la Centrale di Torre del Sale, riqualificazioni e ampliamenti di strutture turistiche ricettive (campeggi Orizzonte, Riotorto, Villaggio Rivaverde, Camping Pappasole, Residence La Caravella, Baia Etrusca) che si collocano nelle vicinanze di alcuni siti della Rete Natura 2000 (ZPS/ZSC *Orti Bottagone* e SIR - IT51A0102 *Bandite di Follonica*) oltre ad interessare elementi strutturali e funzionali della Rete Ecologica Regionale da salvaguardare, per le quali saranno necessari, nelle successive fasi attuative, ulteriori approfondimenti valutativi al fine di valutarne l'effettiva sostenibilità ambientale;

Considerato che le aree umide della ZPS/ZSC *Orti Bottagone* (sito dedicato principalmente alla tutela dell'avifauna) hanno un elevato valore naturalistico, anche per l'estrema rarità di tali habitat e che all'interno del Sito stesso gli habitat dulciacquicoli del Bottagone costituiscono una particolare emergenza, poiché sono eccezionalmente rari in quanto le aree circostanti e il resto della ZPS/ZSC, seppure situato a maggiore distanza dal mare, è caratterizzato da habitat salmastri e pertanto risultano minacciati dall'ingresso del cuneo salino;

Considerato che, ai sensi di quanto rappresentato nella Carta della Rete Ecologica del PIT/PPR, la ZPS/ZSC *Orti Bottagone* presenta elementi di criticità per l'“isolamento nell'ambito di matrici agricole, nell'artificializzazione e/o urbanizzazione delle aree limitrofe, nella vicina presenza di aree industriali (*Orti Bottagone e Scarlino*), nei fenomeni di subsidenza e di salinizzazione delle falde costiere e nei non ottimali livelli qualitativi e quantitativi delle acque”; eventuali ulteriori consumi di suolo pertanto non potranno che aggravare una situazione già attualmente ritenuta critica;

Dato atto che l'area contigua della Riserva Naturale regionale ha rilevanti funzioni per il mantenimento dell'integrità del suddetto Sito Natura 2000 essendo situata in una fascia che mantiene elevate caratteristiche di seminaturalità in contrasto con la forte antropizzazione del contesto territoriale circostante e di collegamento tra

il Sito stesso e la zona Ramsar (Perelli Bassi), come precisato nel Regolamento della Riserva Naturale per l'area contigua di tipo B e che comprendono le seguenti finalità:

- *la riduzione degli impatti esterni complessivi sugli ecosistemi della Riserva Naturale;*
- *il mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale;*
- *la valorizzazione del ruolo di corridoio ecologico delle aree contigue con particolare riferimento al collegamento con la vicina ANPIL Sterpaia.*

Considerato che eventuali ulteriori consumi di suolo implicano inevitabilmente una riduzione della funzionalità ecologica di quel territorio in termini di connessione e una modifica della circolazione idrica superficiale (causa impermeabilizzazione del suolo) con conseguente riduzione della disponibilità di risorse trofiche per la fauna tutelata del Sito Natura 2000 e della Riserva Naturale,

Tenuto conto che, per il Sito Natura 2000 di "Orti Bottagone", la DGR 644/04 individua tra i principali elementi di criticità *l'isolamento dell'area umida in un contesto fortemente urbanizzato, con grandi impianti industriali* e tra gli obiettivi di conservazione *il recupero delle aree umide circostanti e l'incremento delle connessioni ecologiche con le aree naturali e seminaturali circostanti;*

Richiamate le misure di conservazione per la ZSC/ZPS "Padule Orti Bottagone" previste dalla DGR 1223/2015, tra cui in particolare:

- IA\_H\_01 "Individuazione e realizzazione da parte dei soggetti competenti di interventi di miglioramento della qualità delle acque e di eliminazione delle cause di alterazione degli ecosistemi (es. delocalizzazione, fitodepurazione, ecosistemi filtro, rinaturalizzazioni ecc.) dettagliandone gli obiettivi di tutela per le situazioni di maggiore criticità, connessi alla presenza di: a) scarichi affluenti a zone umide e corsi d'acqua; b) artificializzazioni estese, fatte salve le necessità derivanti dalla tutela del rischio idraulico, delle condizioni idromorfologiche del sito, provvedendo a segnalarlo al soggetto competente alla programmazione di detti interventi;
- IA\_J\_146 Realizzazione di interventi per l'ampliamento delle aree umide e degli habitat palustri;
- RE\_A\_01 Divieto di messa a coltura di superfici interessate dall'habitat 1410 (Pascoli inondatai mediterranei (*Juncetalia maritimi*));
- RE\_F\_02 Regolamentazione delle attività di itticoltura intensiva o semintensiva (anche esterne al Sito se influenti su di esso), in particolare in merito all'adduzione di acque marine e al trattamento delle acque reflue;
- RE\_B\_01 Divieto di realizzazione di imboschimenti e nuovi impianti selvicolturali su superfici interessate da habitat non forestali di interesse comunitario, ad eccezione di interventi finalizzati al ripristino naturalistico, da effettuarsi tramite specie autoctone e preferibilmente ecotipi locali;

Rilevato inoltre che il Regolamento Urbanistico (R.U.) della Val di Cornia: Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto (ottobre 2020), relativamente alle aree a destinazione E7 (area per impianti di acquacoltura e produzione ittica) ricadenti nell'Area Contigua della Riserva del Bottagone e più in generale l'attività di acquacoltura e di produzione ittica, ammessa anche nelle nelle aree classificate E1 (area agricola produttiva), fa esplicito riferimento, nelle Norme Tecniche di Attuazione (artt. 82 e 93), al Regolamento della Riserva Naturale Regionale richiamandone il relativo rispetto;

Visto che tra le previsioni del P.S.I. è compresa la ripermetrazione del Giacimento "Monte Calvi" e considerato che tale giacimento è situato in un'area interclusa alla ZSC *Monte Calvi di Campiglia* e che il proposto ampliamento interessa aree contermini interessate dagli stessi habitat naturali caratteristici del Sito Natura 2000; in particolare, i fronti sud ovest, sud e sud est presentano aree boscate in continuità ecologica con l'habitat 9340 "Foreste di *Quercus ilex* e *Quercus rotundifolia*"), cui si accompagna l'habitat forestale prioritario "*Boschi orientali di quercia bianca*" (91AA\*);

Considerato che la ZSC *Monte Calvi di Campiglia* è caratterizzata dalla presenza di numerose cavità ipogee in prossimità dell'area estrattiva, di particolare interesse per la conservazione della Chiroterro fauna, oltre che per

la frequentazione di Falconidi, che potrebbero subire disturbo a causa delle attività estrattive presenti e che si prevede di ampliare nell'area;

Visto quanto dichiarato nello Studio d'incidenza in merito alle potenziali interferenze tra Giacimento "Monte Calvi" e ZSC *Monte Calvi di Campiglia*, per le quali saranno necessari ulteriori approfondimenti attraverso specifiche valutazioni di incidenza da effettuare nell'ambito delle successive fasi di pianificazione e progettazione, in presenza di elementi di maggior dettaglio;

Dato atto che il livello di pianificazione oggetto di VAS non individua la localizzazione delle progettualità previste, in quanto il Piano Strutturale Intercomunale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo, ad eccezione dell'indicazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di previsioni e/o interventi sul territorio di competenza regionale e provinciale, ai sensi della L.R. n. 65/2014 art. 88, comma 7, lettera c) e art. 90, comma 7, lettera b), e che pertanto le singole previsioni dovranno essere verificate nelle successive fasi attuative - caratterizzate da un maggior livello di dettaglio - anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dalle stesse;

Dato atto che la valutazione di incidenza è richiesta per piani, programmi, interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, come indicato dalla L.R. 30/2015, artt. 87 e 88;

Dato atto che per le componenti del patrimonio naturalistico-ambientale regionale di cui all'art. 1 della L.R. 30/2015, la legge riconosce *"il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza"* e che pertanto occorre migliorare la qualità ecologica del territorio assicurando livelli ottimali di compatibilità ambientale delle previsioni attraverso una opportuna pianificazione strategica ed eventualmente e solo residualmente mitigando le trasformazioni attraverso azioni volte ad aumentare le dotazioni ecologiche del territorio rurale (siepi, filari, alberi isolati o in gruppo, fossi e canali, zone umide, terrazzamenti esistenti);

Preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria amministrativa e tecnica, conservata agli atti del competente Settore "VAS e VInCA";

Considerate le seguenti motivazioni: in virtù dei formulari standard dei siti Natura 2000 interessati, nonché le delibere della Giunta Regionale Toscana n. 644/2004, n. 454/2008, n. 1006/2014, n. 1223/2015 e n. 505/2018, il Piano in esame non comporta operazioni ed un utilizzo delle risorse naturali incompatibili con gli obiettivi e le misure di conservazione dei siti ZSC - *Monte Calvi di Campiglia*, ZSC - *Promontorio di Piombino e Monte Massoncello*, ZSC/ZPS - *Padule Orti – Bottagone*, Sito di Interesse Regionale (SIR) *Bandite di Follonica*;

## DECRETA

1. di esprimere la seguente valutazione di incidenza ambientale effettuata in base alle informazioni fornite ed ai successivi approfondimenti istruttori: è possibile concludere che lo strumento di pianificazione in oggetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio comunale, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, a condizione che nelle successive fasi attuative, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (G.U. n. 303/2019):
  - a) le previsioni del Piano evidenziate nel preambolo siano verificate nelle successive fasi di pianificazione e progettazione attraverso specifiche valutazioni di incidenza anche in considerazione dell'effetto cumulo generato dalle stesse, nei casi in cui possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, come indicato agli artt. 87 e 88 della L.R. 30/2015; i relativi studi di incidenza dovranno contenere anche una valutazione di dettaglio in relazione alle potenziali interferenze delle suddette previsioni con le infrastrutture della Rete Ecologica regionale individuata dal P.I.T. - P.P.R., con particolare riferimento al disturbo antropico;

- b) Siano esclusi dal presente P.S.I. e da tutti i successivi livelli di pianificazione ulteriori consumi di suolo (nuove edificazioni quali capannoni, aree di sosta di qualsiasi tipologia e destinazione, con le relative opere di urbanizzazione e infrastrutture) nelle Aree Contigue della Riserva Regionale Naturale “*Padule Orti-Bottagone*” (comprese le sottozone E1 ed E7), oltre che all’interno della ZSC/ZPS *Padule Orti – Bottagone* – IT5160010, anche al fine di salvaguardare le connessioni ecologiche all’interno della *zona Ramsar*, nel rispetto delle finalità indicate nel Regolamento della Riserva Naturale regionale per l’area contigua di tipo B, riferite al “mantenimento e la tutela del paesaggio agricolo tradizionale” funzionali anche alla conservazione e alla tutela della biodiversità;
- c) in riferimento al giacimento di Monte Calvi sia precisato negli elaborati di Piano che i successivi livelli di pianificazione e progettazione, da sottoporre a valutazione di incidenza, siano comprensivi di quadri conoscitivi specifici volti a caratterizzare sia le aree del giacimento che le aree immediatamente circostanti relativamente agli aspetti vegetazionali, alle componenti faunistiche (inclusa la chiroterofauna e l’avifauna), agli habitat (prioritari e non), alle specie floristiche, alle cavità ipogee;
2. che la presente Valutazione di Incidenza, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (G.U. n. 303/2019) e dalle D.G.R. nn. 13/2022 e 866/22, ha validità quinquennale decorrente dalla data del suo rilascio. Nel caso in cui la VInCA sia endoprocedimento, l’atto assume la medesima durata del provvedimento principale;
3. di trasmettere il presente atto, oltre che all’autorità procedente, al Gruppo Carabinieri Forestale di Livorno;
4. che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

# **CERTIFICAZIONE**